



Società Chimica Italiana



Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche

POS. CNR N. 639/14  
REP. CNR CN. N. 20269

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Cl:

F:

**N. 0058595**

**30/07/2014**



**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**LA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA**

## Accordo Quadro

tra

La **Società Chimica Italiana** (di seguito denominata SCI), C.F. 02908800580, con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 48C, c.a.p. 00198, in persona del Presidente Prof. Raffaele Riccio, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima,

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, in persona del Presidente Prof. Luigi Nicolais, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

### Premesso che

a) La SCI, è un'associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, eretta in Ente Morale con R.D. 15 febbraio 1926, n. 480 e successivo DPR 30 giugno 1955, n. 823;

la SCI, ai sensi del suo statuto, ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della chimica e delle sue applicazioni ed in particolare di favorire ed incrementare la ricerca scientifica in tutti i campi della chimica, di divulgare la conoscenza della chimica e l'importanza delle sue applicazioni nel quadro del progresso e del benessere dell'umanità, di promuovere e favorire lo studio della chimica nelle università ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado, di adoperarsi per il miglioramento dei processi di formazione dei Giovani Chimici, di promuovere in ogni campo lo sviluppo delle scienze;

la SCI persegue questi obiettivi mediante:

- studi, pubblicazioni, convegni, eventi di formazione e di divulgazione scientifica
- associazione ad istituzioni ed organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali
- convenzioni e accordi con altri enti, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali;

la SCI realizza le proprie attività attraverso una struttura organizzativa costituita da Sezioni territoriali su base regionale, Divisioni disciplinari e Gruppi Interdivisionali a carattere tematico interdisciplinare;

i soci della SCI, attivi nelle università e negli enti di ricerca, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo, nelle industrie e nella libera professione, sono uniti, oltre che dall'interesse per la scienza chimica, dalla volontà di contribuire alla crescita culturale ed economica della comunità nazionale ed al miglioramento della qualità della vita dell'uomo;

b) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca



nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

c) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca, di promozione e di divulgazione scientifica tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 2**

#### **(Finalità)**

Il CNR e la SCI, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di attività di promozione e divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito delle Scienze Chimiche.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

#### **Art. 3**

### **(Tipologia delle azioni programmatiche)**

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- Organizzazione di eventi, congressi e giornate di studio;
- Promozione della Ricerca e della Cultura Scientifica;
- Promozione della presenza italiana in organizzazioni scientifiche internazionali;
- Pubblicazioni;
- Valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- Formazione/aggiornamento di docenti e giovani studiosi;
- Formazione e divulgazione rivolta agli studenti universitari e delle scuole medie e superiori
- Progettazione di percorsi didattici per la Scuola.

Per la realizzazione delle predette iniziative, CNR e SCI intendono attivare un processo di collaborazione attraverso il quale contribuiranno congiuntamente al raggiungimento delle specifiche azioni di programma. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e/o strumentali e/o finanziarie secondo le modalità definite dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

#### **Art. 4**

##### **(Comitato di indirizzo strategico)**

Il CNR e la SCI concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) definire i temi programmatici su cui concentrare la collaborazione;
- b) provvedere alla supervisione e al coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) formulare le Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- d) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione delle iniziative congiunte.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente della SCI o suo delegato, nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Presidente della SCI. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

#### **Art. 5**

##### **(Convenzioni operative)**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie appositamente dedicate.



Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e/o strumentali e/o finanziarie da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività e delle loro modalità di erogazione.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Previo accordo tra le Parti, alle Convenzioni Operative possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

#### **Art. 6 (Risorse)**

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

#### **Art. 7**

##### **Proprietà Intellettuale**


Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### **Art. 8**

##### **Trattamento dei dati personali**



Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 9 (Durata dell'Accordo Quadro)**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016 ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

#### **Art. 10 Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

#### **Art. 11 Registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa, all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.



**Art.12**

**Dichiarazioni della Parti**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.


**Letto, confermato e sottoscritto**

Roma, 23/07/2014

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente  
  
Prof. LUIGI NICOLAIS

Per La Società Chimica Italiana

Il Presidente  
  
Prof. Raffaele Riccio